

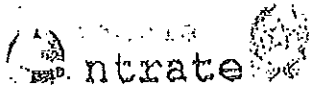
Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE - UFFICIO CONTROLLI
VIA DEI MISSAGLIA, 97 -
(codice dell'ufficio 198)
Numero dell'atto : - - - -

Scuola SCL

VIA - - - -

C.F. - - - -



DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

1 PER L'ANNO carica fiscale 2

LA DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI

A V V I S O

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

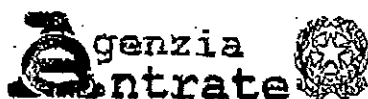
Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposta, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".



AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2006 codice fiscale

* * * MOTIVAZIONI * * *

In data 23.12.2008 lo scrivente Ufficio ha notificato alla Società S.r.l. (C.F. e P.I. _____), con sede legale in Roma, _____ esercente l'attività di "Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" (codice attività: 70120), in persona del rappresentante legale *pro tempore* _____ C.F. _____, il Processo verbale di constatazione n. _____, a seguito di una verifica parziale avente per oggetto gli anni 2005 e 2006, ai fini Iva, II.DD. ed Irap. Il contenuto del suddetto verbale, conservato agli atti e notificato alla Parte, si intende integralmente richiamato.

Non essendo stato possibile effettuare il controllo formale delle scritture contabili della Società, poiché, al momento dell'accesso, _____ è risultata inesistente all'indirizzo presente in Anagrafe Tributaria, i verbalizzanti hanno notificato l'invito n. _____ per il periodo d'imposta 2006, richiedendo l'esibizione dei documenti non reperiti presso la sede legale. La Parte non ha ottemperato all'invito notificato regolarmente alla Società, in persona del rappresentante legale, in data 14.11.2008.

Successivamente, in data 03.06.2009, la Società, in persona del rappresentante legale, ha consegnato copia dei documenti e dei libri contabili relativi al periodo d'imposta 2006, il cui elenco è conservato agli atti. La suddetta documentazione è stata presentata in ritardo, poiché in data 01.03.2007 è stata sottoposta a sequestro dalla Guardia di Finanza - Comando Gruppo _____ - per il Procedimento Penale n. _____ presso il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II Penale.

Nella memoria presentata allo scrivente Ufficio si legge testualmente che la documentazione contabile e fiscale è stata sequestrata nel corso di una perquisizione effettuata presso lo Studio della _____ "depositaria delle scritture contabili della S.r.l."

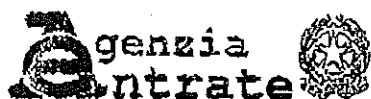
Dall'esame del libro giornale e del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2005, la Società ha iscritto nella voce D) - Debiti - per l'importo complessivo di Euro 1.617.235,00, distinti in:

- debiti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 1.532.312,00;
- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per Euro 84.923,00.

Considerato che il bilancio chiuso al 31.12.2006 è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 15.06.2009 e non è stato ancora depositato, si presume che i debiti iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2005 siano venuti meno per sopravvenuta insussistenza.

Poiché ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.P.R. 917/86, "Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi":

premesso che la Società ha ommesso di presentare il Modello Unico 2007, anno 2006,

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.PER L'ANNO 2006 codice fiscale

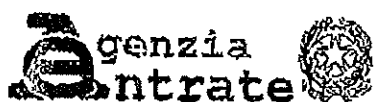
dopo aver analizzato e verificato i presupposti in base ai quali i verbalizzanti hanno mosso i rilievi contenuti nel sopra citato processo verbale di constatazione,

L'Ufficio

ai sensi dell'art. 39, lettera d), D.P.R. n. 600/73, ha recuperato a tassazione componenti positivi di reddito non dichiarati ai fini Ires, per un importo pari ad Euro 1.617.235,00.

Infatti, come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 20710 del 03.10.2007, la dimostrazione dell'inattendibilità delle scritture contabili, per effetto della riconosciuta inesistenza di una posta accesa a titolo di passività nel bilancio redatto dal contribuente, costituisce risultanza di fatto utilizzabile ai fini dell'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, anche per i periodi d'imposta successivi a quello nel quale l'irregolarità contabile è stata compiuta, con l'eventuale assistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. A tale fine, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza la doverosità per il contribuente, in sede di dichiarazione per il periodo d'imposta successivo alla commissione di una irregolarità contabile, di sostenere il prelievo tributario sulla sopravvenienza attiva costituita dal corrispondente importo della passività inesistente precedentemente esposta.

Sono dovute, inoltre, le sanzioni per omessa dichiarazione ai fini Ires, irrogate ai sensi degli artt. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, come indicato nelle pagine interne.

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.PER L'ANNO 2006 codice fiscale

DICHIARATO

ACCERTATO

QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO

Sopravvenienze attive

1.617.235

RF36 Totale variazioni in aumento

0

1.617.235

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

RF60 Reddito d'impresa lordo (o Perdita)

0

1.617.235

RF62 Reddito

0

1.617.235

QUADRO RN - IRES

RN1 Reddito

0

1.617.235

RN5 Reddito imponib. (o perdita al netto di prov. esenti)

0

1.617.235

RN7 Reddito assoggettabile ad aliquota 33%

0

1.617.235

Imposta risultante

0

533.688

RN8 Imposta corrispondente al reddito imponibile

0

533.688

RN10 Imposta netta

0

533.688

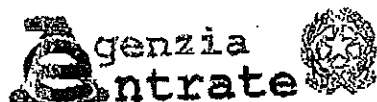
RN16 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente

0

533.688

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)

533.688



AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2006 codice fiscale

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione è stata commessa che da quelle successive

VIOLAZIONI ACCERTATE

SANZIONI PREVISTE
MINIME MASSIME

1 IRES-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA.

a) ART. 1, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N. 471
SANZIONE PECUNIARIA DAL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA
CON UN MINIMO DI EURO 258,00

640.425,60

1.280.851,20

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura più favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilità di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO B (violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti a)	Disposizioni successive b)	Disposizioni successive c)	
1 IRES	640.425,60	0,00	0,00	640.425,60

Pertanto l'UFFICIO DI ROMA 2 ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997,

IRROGA

- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 640.425,60 per le violazioni indicate nel prospetto B al punto n. 1/IRES.

DIREZIONE PROVINCIALE

1. UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO

codice fiscale

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa che da quelle successive.

VIOLAZIONI ACCERTATE

**SANZIONI PREVISTE
MINIME MASSIME**

1 Ires-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA.

a) ART. 1, COMMA 1, D. LGS. 19.12 1997, N.471
SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA
CON UN MINIMO DI EURO 259,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della detexminazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

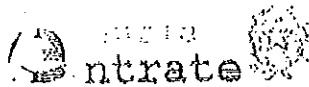
PROSPETTO B (violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni successive		
	a)	b)	c)	
1 Ires	1)	10)	3)	1)

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

- La sanzione amministrativa pecuniaria di Euro . . . per le violazioni indicate nel prospetto B al punto n. 1



DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.PER L'ANNO codice fiscale

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

- 1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto (Art. 15, comma 2 bis, d.lgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso a istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un sesto è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edili, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009, il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 31/12/2009 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/01/2010 o fino alla data del 17/10/2012 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

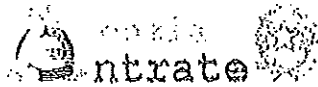
Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
	9451	
interessi (fino al TOTALE		
Ulteriori interessi (*)		
	9453	
Interessi (fino al TOTALE		
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	
Spese di notifica	9400	5,16

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 17/10/2012, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare la somma dovuta fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.646,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di



DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTOPER L'ANNO codice fiscale _____

rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T9B
- il Codice Atto : 09900674003

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo
(art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni. Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

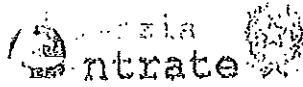
Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T9B
- il Codice Atto : 09900674003

In caso di definizione delle sole sanzioni o rinuncia all'impugnazione, il contribuente è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 17/10/2012 *	
SPESA DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
TOTALE	



DIREZIONE PROVINCIALE - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.°

PER L'ANNO

Codice fiscale

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 17/10/2012 fino alla data di versamento inolte.

3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio (Dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non e' piu' possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dall'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di inammissibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: , e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE - UFFICIO LEGALE

Via , Citta'

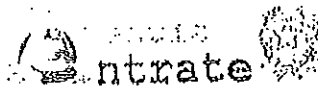
(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 60, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;



DIREZIONE PROVINCIALE:

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO codice fiscale

- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.502,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.502,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale. In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

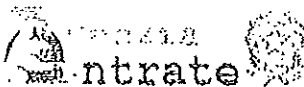
Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009 il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 17/10/2012 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 17/10/2012 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.



DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO

codice fiscale

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
)	9930		
Interessi fino al 17/10/2012(*)	9931		
(Codice regione 10)	9942		
Interessi fino al 17/10/2012(**)	9943		
Spese di notifica	9400		5,16

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore e accertata e pari a 3,35002 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore e accertata e pari a 0,11693 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T9B
- il Codice Atto :

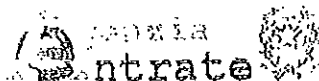
Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010),

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 17/10/2012 *	4.901,36
SPESSE DI NOTIFICA DELL'ACCRETAMENTO	5,16
TOTALE	

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 17/10/2012 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento



DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____

PER L'ANNO _____ codice fiscale _____

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisca per intero l'accertamento con le modalità indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisca le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenti ricorso (vedi precedente punto 3), o' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	
SANZIONE PER INTERO	
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 17/10/2012 *	
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
TOTALE	

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 2 fino alla data di versamento inclusa.

- 5) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 o art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione è concessa e successivamente il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che può disporre in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza può essere contenuta anche nel reclamo;
- sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con la stessa modalità previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

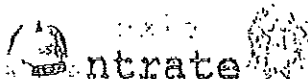
- 6) Accertamento con adesione
(Art. 5, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

È possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, o numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione



DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO

codice fiscale

dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

7) **Riesame**
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso. L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) **Spese di notifica**

Le spese di notifica di questo atto, pari a 5,16 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro delle finanze dell'8 gennaio 2001).

9) **Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione**
(Art. 29 di n. 78/2010)

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, è titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), di n. 78/2010). Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con la modalità e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), di n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione. Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, di n. 78/2010), il recupero della maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, può essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso. Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

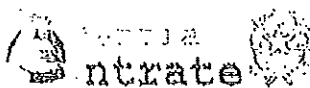
9-a) **Presentazione del ricorso**
(Art. 29, comma 1, lett. a), di n. 78/2010 e art. 15 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 17/10/2012	
SPESA DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
SUB TOTALE	

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 9%	
TOTALE (*)	



DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO1 PER L'ANNO 1 codice fiscale

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 2 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni o non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 17/10/2012	
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
SUB TOTALE	

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

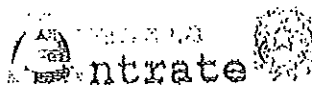
AGGIO PARI AL 9%	
TOTALE (*)	

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 2 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), di n. 70/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.



DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.°PER L'ANNOcodice fiscale

IMPOSTE	
SANZIONE PER INTERO	
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL	
SPSE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
SUB TOTALE	

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 9%	
TOTALE (*)	

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 17/11/73 2 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

Città
stanza 6002, piano 6°, telefono

Il presente atto si compone di Pagine

e di n. ___ allegati composti da n. ___ pagine

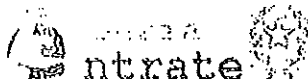
Data

Timbro
Dell'Ufficio



Per delega del Direttore Provinciale
Michele Garrubba

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
Michele GARRUBBA
Il Capo Area Persone Fisiche ed
Enti non Commerciali
Andrea Gera



MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 210/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento e la relativa modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Exario.

Codice Ufficio: T9B

Codice atto : 09900674003

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Interessi (fino al Totale da versare Ulteriori interessi (**))	9451		7,16
Interessi (fino al Totale da versare Ulteriori interessi (**))	9453	1	
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un sesto (1)	9452		
Spese di notifica	9400		5,16

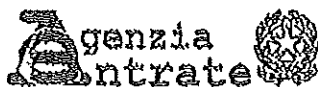
(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irpef accertata, e' pari a 8,79302 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Regionale accertata, e' pari a 0,30694 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa. Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 delle avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire a Agenzia delle Entrate, DIREZIONE PROVINCIALE Via ... entro 10 giorni dal versamento.



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
(IL MESSO SPECIALE del D.P.R. n. 600 del 1973)

Io sottoscritto _____
messso _____
ho notificato l'atto numero _____, composto da numero _____ pagine,
alle ore _____ del giorno _____ del mese _____ dell'anno _____
nel Comune di _____ frazione _____
via _____
- nella casa di abitazione _____ / nell'azienda / presso l'ufficio del
domicilio eletto/in "luogo libero", mediante consegna nelle "mani proprie" del
destinatario, Sig. _____
che _____
- presso la persona o l'ufficio del domicilio eletto, mediante consegna
alla persona / al capo dell'ufficio, Sig. _____
in qualita' di _____
- nella casa di abitazione / nell'ufficio / nell'azienda / presso l'ufficio
del domicilio eletto, mediante procedura di consegna in busta
sigillata sulla quale e' trascritto il numero _____
cronologico della notificazione, al Sig. _____
in qualita' di _____, che ha sottoscritto la
ricevuta, dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera
raccomandata n. _____ in data _____
dell'ufficio postale di _____
- mediante procedura di consegna in busta sigillata sulla quale e' trascritto
il numero _____, cronologico della notificazione,
al Sig. _____, in qualita'
di _____, che ha sottoscritto la ricevuta, in mancanza
di _____, dandone notizia al
destinatario/domiciliatario a mezzo lettera raccomandata n. _____ in data _____
dell'ufficio postale di _____
- mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale e' trascritto il
numero _____ cronologico della notificazione, presso la casa
comunale di _____ ed affissione di avviso di deposito, in busta
sigillata, alla _____ nel Comune di _____
frazione _____ via _____ n. _____
poiche' _____
dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento n. _____ in data _____ dell'ufficio postale di _____
- mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale e' trascritto
il numero _____ cronologico della notificazione, presso la casa
comunale di _____ ed affissione di avviso di deposito, in
busta sigillata, nel relativo albo, poiche' nello stesso Comune non vi e'
abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

Il destinatario

Il messo
IL MESSO SPECIALE